

VERBALE D'ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO, IN OTTEMPERANZA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 20.30, tramite riunione via zoom (viste le disposizioni di prevenzione del Covid-19), si è riunita, in seconda convocazione, andata deserta la prima, l'Assemblea straordinaria dei Soci e delle Socie dell'associazione di promozione sociale "Nuovo Maschile. Uomini liberi dalla violenza" per discutere e deliberare sul seguente:

O.d.G

- 1) approvazione nuovo Statuto, in ottemperanza alle disposizioni del Terzo Settore;
- 2) variazione della denominazione dell'Associazione;
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza Chantal Riccardo Guercio; sono presenti i soci Edoardo Vaccaro, Daniele Bouchard, Nicola Pizzanelli, Massimo Lo Giudice e la socia Desiree Olianas.

Il Presidente constata e fa constatare che l'Assemblea, riunita in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto è valida ed atta a deliberare in merito agli argomenti posti all'O.d.G.

Chiama a fungere da Segretaria la socia Desiree Olianas che accetta.

Prende quindi la parola il Presidente, il quale, in riferimento al primo punto dell'O.d.G., fa illustrare a Massimo Lo Giudice le proposte di modifica dello Statuto.

Dopo ampia discussione l'Assemblea approva modifiche allo Statuto all'unanimità.

In merito al 2° punto dell'Odg, viene proposto e approvato di togliere la seconda parte del nome per eccessiva lunghezza (Uomini liberi dalla violenza) lasciando la prima (Nuovo Maschile), aggiungendo, come richiesto dalla Riforma del Terzo Settore, di apporre sigla specifica in riferimento alla forma associativa scelta (in questo caso "APS"). Si è inoltre stabilito di lasciare solo la prima

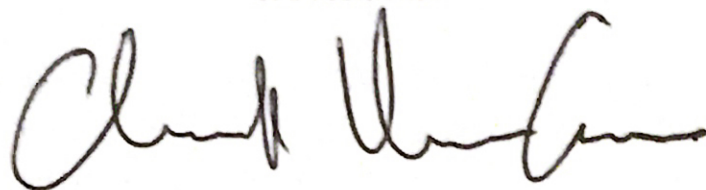
la parola maiuscola (Nuovo) lasciando minuscola l'iniziale della seconda parola (maschile).

Pertanto la nuova denominazione sarà: "Nuovo maschile APS"

E ~~SERIE III~~ quindi proposto e approvato unanimemente dai presenti che il nome dell'associazione diventasse "Nuovo maschile Aps". Si chiederà, registrando il nuovo nome all'Agenzia delle Entrate, di mantenere il codice fiscale.

Non essendovi null'altro da discutere, l'Assemblea viene sciolta alle ore 23, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente Verbale.

Il Presidente



La Segretaria



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

30 OTT. 2020

Registrato 3366 SERIE III

☒ IL DIRETTORE PROVINCIALE
IL TECNICO AMMINISTRATIVO
(Pierluigi PEPE)

STATUTO

Nuovo maschile – Associazione di Promozione Sociale

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i/le presenti, ai sensi del Codice civile negli artt. 14-42, nel particolare all'art. 36 e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, un'Associazione avente la seguente denominazione: "Nuovo maschile APS", di seguito denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Pisa e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei/delle propri/e associati/e o delle persone aderenti agli enti associati, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei/delle propri/e associati/e, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di seguito elencate:

- interventi e servizi sociali, attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del Codice del Terzo Settore);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (come da art. 5 comma 1, lettera w) del Codice del Terzo Settore).

Nello specifico, l'Associazione opera per il perseguimento di finalità socio-culturali di sensibilizzazione, promozione sociale e divulgazione relative a sofferenze emotive e relazionali di uomini che sono stati vittime di violenza nella loro infanzia e adolescenza e/o che sono agenti di comportamenti violenti nel loro presente. L'Associazione vuole quindi occuparsi sia di uomini che hanno subito violenza fisica, psicologica, sessuale, educativa, in età infantile o adolescenziale, sia di uomini autori di violenza nei confronti delle donne, dei/delle bambini/e o di altri uomini.

L'Associazione persegue inoltre finalità socio-culturali di sensibilizzazione, promozione sociale e divulgazione della cultura di genere nell'ottica di un maschile e di un femminile valorizzati nelle loro peculiari differenze e uniti nel reciproco riconoscimento del loro pari valore, dignità e autodeterminazione.

In particolare l'Associazione persegue i seguenti scopi:

- promuovere la comunicazione fra uomini e fra uomini e donne con l'obiettivo di favorire un cambiamento del maschile, passando da una cultura della prevaricazione ad una improntata al riconoscimento e alla valorizzazione delle differenze, dei pari diritti e opportunità;
- sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della violenza quale fenomeno diffuso cui uomini e donne possono essere stati esposti nell'infanzia;
- dedicare particolare attenzione alle tematiche connesse alla violenza di genere, compreso il mondo LGBT+;
- promuovere la divulgazione della cultura di genere, l'analisi e la comprensione degli stereotipi che ostacolano l'accettazione delle differenze e la richiesta di aiuto da parte di uomini con sofferenze emotive e relazionali;
- fornire agli uomini un luogo in cui poter condividere ed elaborare abusi fisici, psicologici, sessuali, educativi subiti in età infantile, in adolescenza e in età adulta;
- offrire un luogo in cui svolgere percorsi di ricerca, che contribuiscano alla formazione di nuove identità maschili;

- Creare un luogo in cui coloro che agiscono violenza fisica, psicologica, economica o sessuale sulle proprie donne, compagni, mogli, ex, donne in generale possano affrontare le proprie modalità violente, assumendosene la responsabilità e cambiare, mettendo fine alla violenza familiare o sulle donne.
- Per il raggiungimento dei propri fini, l'Associazione promuove attività in ambiti disciplinari quali:
- gruppi tematici di discussione e condivisione tra soli uomini e tra uomini e donne impegnati/e in un processo di crescita personale, con particolare riguardo alle tematiche di genere, al disagio relazionale e/o al conflitto in ambito familiare ed extra-familiare, alla violenza, alla prevaricazione, ai maltrattamenti;
 - consulenza telefonica rivolta a: o uomini con esperienze di violenza subita; o uomini agenti comportamenti violenti o con problemi di gestione dell'aggressività; o partner, amici/che, parenti, colleghi/ghe di persone che stanno usando violenza o che l'hanno subita e che desiderino avere informazioni per poter aiutare chi agisce i comportamenti violenti a prendere consapevolezza del problema e a chiedere aiuto;
 - colloqui individuali di prima accoglienza condotti da operatori/trici formati/e sul tema della violenza per coloro che, avendo contattato telefonicamente l'Associazione, siano motivati ad approfondire le ragioni del proprio disagio;
 - percorsi di consulenza psicologica e di psicoterapia individuale e/o di gruppo;
 - gruppi psico-educativi sulla gestione delle emozioni e dell'aggressività;
 - collaborazione con i Centri Antiviolenza operanti sul territorio, mirata al confronto e alla rilevazione dei dati e delle specificità della violenza sulle donne e bambini/e nel luogo di intervento, per una comune valutazione dei percorsi;
 - collaborazione con i Servizi invianti: Servizi Socio-Sanitari, Ser.D., Tribunali, Questura, Uffici di Esecuzione Penale Esterna, ecc.;
 - collaborazione con altri Enti pubblici ed Enti privati (istituzioni, scuole, aziende, consorzi ed associazioni), con particolare attenzione alle tematiche riguardanti le questioni di genere, l'identità sessuale, l'orientamento sessuale, la violenza e la gestione dei conflitti;
 - iniziative pubbliche di sensibilizzazione della popolazione su tematiche di emarginazione, disadattamento, violenza all'infanzia, problematiche di genere e pari opportunità;
 - supervisioni e formazioni mirate, rivolte a chiunque ne faccia richiesta e in particolare a gruppi di lavoro operanti nei diversi settori pubblici e/o privati;
 - formazione permanente rivolta ai soci e alle socie;
 - incontri con insegnanti, educatori/trici, genitori/trici ed allievi/e per incrementare la consapevolezza ed i saperi sulle questioni di genere, le specificità individuali, l'identità e l'orientamento sessuale, per promuovere una cultura basata sul confronto, sulla gestione non violenta dei conflitti e sul riconoscimento e l'accettazione delle differenze;
 - incontri culturali e/o artistici, convegni, dibattiti, seminari, conferenze, su tutte le tematiche inerenti le attività dell'Associazione.

L'Associazione può svolgere a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione. Può altresì svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei/delle propri/e aderenti.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi - di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo (che ne costituisce l'Organo di Amministrazione);

300
PNT RATE
IALE LA PISA
E DI PISA
Il gano di Controllo (nominato ove ricorrano i requisiti di legge).

ART. 4 (Ammissione e numero degli/delle associati/e)

Il numero degli/delle associati/e è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli/delle associati/e e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato/a dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato/a e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli/delle associati/e. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli/alle interessati/e. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato/a ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5 (Diritti e obblighi degli/delle associati/e)

Gli/le associati/e hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati/e sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati/e dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli/le associati/e hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 6 (Perdita della qualifica di associato/a)

La qualifica di associato/a si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato/a che contravviene gravemente alle finalità e ai principi dell'Associazione o agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso/a dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato/a. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato/a che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato/a può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato/a. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli/le associati/e che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti/e coloro che sono iscritti/e da almeno 3 mesi nel libro degli/delle associati/e.

Ciascun/a associato/a ha un voto.

Ciascun/a associato/a può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun/a associato/a può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati/e.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli/delle associati/e.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli/delle associati/e.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i/le componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei/delle componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli/delle associati/e;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli/delle associati/e, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli/delle associati/e presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i/le componenti del Consiglio attivo non hanno diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei/delle Soci/e.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello statuto;
- sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo Statuto e l'Atto costitutivo e occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli/delle associati/e e il voto favorevole della maggioranza dei/delle presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli/delle associati/e.

Qualora nella prima convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una seconda e terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalle precedenti, nelle quali la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata a maggioranza assoluta.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea straordinaria dei/delle Soci/e, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei/delle componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti.

All'atto dello scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe (come previsto dal comma 8 lettera b- art. 148 del TUIR).

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti/e i/le presenti che abbiano la qualifica di Socio/a.

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal/dalla Presidente dell'Associazione.

Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione (art. 3 del presente Statuto) ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli/delle associati/e;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli/delle associati/e;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- nominare il Presidente e distribuire le altre cariche sociali.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati/e dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 5 mandati. La maggioranza dei/delle componenti del Consiglio Direttivo sono scelti/e tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei/delle componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei/delle presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai/alle componenti del Consiglio Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito denominato RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il/la Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

È nominato/a al proprio interno dal Consiglio Direttivo una volta che quest'ultimo è stato eletto dall'Assemblea.

Il/la Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al/alla Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei/delle soci/e che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti.

Il/la Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo.

Il/la Presidente può delegare ad uno/a o più consiglieri/e parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

Il/la Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei/delle presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il/la Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del/la nuovo/a Presidente.

Il/la Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART. 10 (Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I/le componenti dell'Organo di Controllo, ai/alle quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti/e tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno/a dei/delle componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I/le componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai/alle componenti del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Risorse economiche e patrimonio)

- GENZIA
REZIONE PI
FICIO TE
- 3 0 4
- associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
- quote e contributi degli/delle associati/e;
 - eredità, donazioni e legati;
 - contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi, realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli/alle associati/e e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - erogazioni liberali degli/delle associati/e e dei terzi;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi, ecc.);
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli/le associati/e durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei/delle soci/e entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti/e gli/le associati/e assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e, nell'ambito del rendiconto annuale, il Consiglio Direttivo dell'Associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 dlgs 117_17.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a- art. 148 del TUIR).

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

I beni dell'Associazione possono essere beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli/dalle associati/e.

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 11, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai/alle propri/e associati/e, lavoratori/trici e collaboratori/trici, componenti del Consiglio Direttivo e degli altri organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13
(Bilancio di esercizio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13, 14 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione rappresenta in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il RUNTS ed entro il 30 giugno di ogni anno.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'Associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 15
(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli/delle associati/e, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei/delle volontari/e, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli/le associati/e hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo.

ART. 16
(Volontari/e)

I/le volontari/e sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei/delle volontari/e non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai/alle volontari/e possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai/dalle volontari/e possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 17
(Lavoratori/trici)

L'Associazione può assumere lavoratori/trici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei/delle propri/e associati/e, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei/delle lavoratori/trici impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei/delle volontari/e o al 5% del numero dei/delle associati/e.

AGENZIA D
DIREZIONE PR
UFFICIO TER
30

ART. 18
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del RUNTS, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i/le propri/e associati/e.

ART. 19
(Disposizioni finali)

Le disposizioni del presente Statuto che, presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui il RUNTS verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al RUNTS che risultino essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.

Le disposizioni contenute nel presente statuto (articoli 2, 14, 15 e 19), incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.

Finché l'Associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale perseguirà esclusivamente finalità di solidarietà sociale con divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

- distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

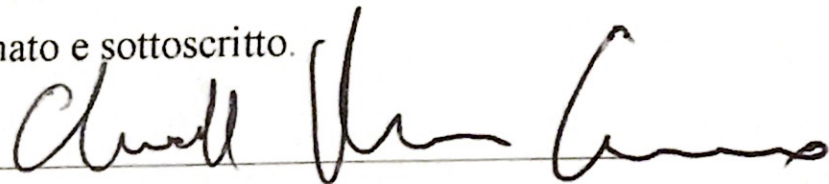
- devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre ETS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 20
(Rinvio)

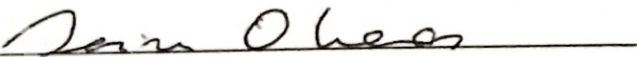
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente



Segretario/a:



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

30 OTT. 2020

Registrato 3366 SERIE III

IL DIRETTORE PROVINCIALE

IL TECNICO TRAMIALE
(Pierluigi PEPE)